



COMUNE DI SCICLI
(PROVINCIA DI RAGUSA)
Comando Polizia Municipale

N. 157 R.O.

del 28.04.2009

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n° 88 del 18 marzo 2009, con cui veniva *interdetta al transito di veicoli ed alla circolazione di persone tutta l'area comunale di c.da Pisciotto, compreso l'arenile che congiunge tale contrada con la borgata di Sampieri, ad eccezione dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo;*

Visto il verbale della riunione tenutasi in data 17 aprile u.s. presso la Prefettura di Ragusa in ordine alla problematica della presenza di cani randagi nell'area di contrada Pisciotto-Sampieri;

Considerato che nell'ambito di tale riunione il dott. Firrincieli richiama una relazione del 31 marzo 2009 redatta dall'Assessorato alla Sanità, sulla base della quale si era rilevato che a tale data la presenza dei cani risultava nell'ordine di 3-4 unità;

Considerato che il sig. Bramante, incaricato della cattura dei cani, appurava fino alla data del 5 aprile la presenza di alcuni cani, sebbene senza avvistamento, e che successivamente al 7 aprile, data nella quale veniva catturata una cagna nera, si rilevava la totale assenza di altre tracce;

Considerato che a seguito di quanto sopra detto il sig. Bramante asseriva durante la riunione che il pericolo non è da ritenere più attuale, potendosi confermare con certezza che il branco è stato smembrato;

Considerato che la sig.ra Licita, titolare dell'altra ditta incaricata della cattura dei cani, ha sostanzialmente confermato quanto riferito dal sig. Bramante;

Tenuto conto che anche le forze dell'ordine presenti alla riunione hanno confermato l'assenza di notizie di rilievo relative a situazioni di pericolo;

Preso atto delle legittime istanze provenienti dai residenti di Sampieri ed anche dalle strutture ricettive ubicate nella zona che temono forti ripercussioni negative per le loro attività;

Ritenuto che le condizioni che avevano determinato l'emissione dell'ordinanza n° 88 del 18 marzo 2009 possono ritenersi mutate;

valutato tuttavia opportuno, in via prudenziale, mantenere parzialmente i divieti imposti con l'ordinanza suddetta, relativamente alla zona di c.da Pisciotto compresa tra la fornace degli eredi Penna ed il confine ad est con il territorio di Modica;

Visto l'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 92 del 23 maggio 2008, convertito con modifiche dalla legge 24 luglio del 2008 n° 125;

Visto l'art. 2 lettera d) del Decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008;

Visto il comma 1 bis dell'art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 16 della legge 3/2003;

ORDINA

Con effetto immediato e fino a cessate esigenze:

- 1. E' interdetta al transito di veicoli ed alla circolazione di persone tutta l'area comunale di c.da Pisciotto, compresa tra la fornace degli eredi Penna ed il confine ad est con il territorio di Modica, ad eccezione dei residenti che potranno accedere alle proprie abitazioni esclusivamente a bordo di autoveicoli e a passo d'uomo.**
- 2. Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ad €. 500,00.**
- 3. L'ordinanza n° 88 del 18 marzo 2009 è revocata**

Tutte le forze dell'ordine sono incaricate di fare rispettare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà affissa, oltre che all'albo pretorio, nelle piazze e nelle pubbliche vie di Sampieri, nonché in tutti gli accessi che portano in c.da Pisciotto, anche dalla direzione di Marina di Modica.

Copia sarà trasmessa, al Prefetto di Ragusa; al Questore di Ragusa; al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Ragusa; ai Carabinieri Comando Provinciale di Ragusa; alla Compagnia Carabinieri di Modica; al Commissariato di P.S. di Modica; alla Capitaneria di Porto di Pozzallo; al Corpo Forestale di Scicli; alle Stazioni Carabinieri di Scicli-Donnalucata-Sampieri ed Comando Polizia Municipale di Scicli.

Contro la presente ordinanza è ammesso nel termine di 60 gg. Ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catania o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 gg.

Scicli li 28.04.2009

Il Sindaco
f.to Giovanni Venticinque